

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**351 / 2022 del 23/09/2022**

Oggetto: CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA E L'AZIENDA USL DI BOLOGNA PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA IN AMBITO DI MEDICINA LEGALE

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA E L'AZIENDA USL DI BOLOGNA PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA IN AMBITO DI MEDICINA LEGALE

vista la seguente proposta di deliberazione n. 615/2022, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

PREMESSO che:

- AREU ha chiesto la collaborazione dell' Azienda USL di Bologna, per coadiuvare la Direzione Strategica AREU attraverso la collaborazione di un Professionista con funzione di consulente Medico Legale dell' Agenzia;
- l' Azienda USL di Bologna possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tale esigenza e, in esequio a quanto previsto dall' art. 15 quinquies del D.Lgs n. 502/1992, è disponibile a garantire, contro corrispettivo le prestazioni richieste;

CONSIDERATO che la convenzione disciplina il rapporto di collaborazione in favore di AREU, da parte dell' Azienda USL di Bologna per mettere a disposizione il professionista con la funzione di Medico Legale, che avrà il compito di supportare le strutture interne dell' Agenzia nonché le Articolazioni Organizzative per quanto riguarda, le seguenti tematiche:

- partecipazione al CVS dell' Agenzia; collaborazione all' istruttoria e alla gestione delle richieste di risarcimento pervenute all' Agenzia;
- valutazione e l' analisi delle possibili situazioni di contenzioso medico legale relative alle specifiche attività dell' Agenzia;
- gestione medico legale del contenzioso, giudiziario ed extragiudiziario, per la presunta responsabilità professionale sanitaria;
- supporto e consulenza alle diverse Strutture e articolazioni organizzative dell' Agenzia per problematiche relative a denunce all' Autorità Giudiziaria di fatti di specifico interesse, capacità dei pazienti soccorsi in ambito extraospedaliero ad esprimere consenso al trattamento sanitario, ASO e TSO, altre tematiche rilevanti dal punto di vista Medico Legale;
- assistenza medico legale, anche telefonica, in caso di intervento di soccorso con feriti o decessi da lesioni traumatiche o da fatti delittuosi ovvero in caso di decessi che avvengono durante il soccorso e prima dell' arrivo in ospedale;
- gestione dei rapporti con le strutture di Medicina legale degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, impegnati nell' ambito dell' attività di emergenza urgenza extraospedaliera e con i medici legali fiduciari delle Compagnie di assicurazione di AREU per confronto e risoluzione di eventuali problematiche di interesse comune;

- Attività di docenza nell'ambito di eventi formativi organizzati dall'Agenzia, con riferimento alle funzioni svolte presso la stessa.

VALUTATO che dopo una verifica puntuale effettuata tra il personale presente in codesta Agenzia, non vi sono dipendenti in possesso della specializzazione in Medicina Legale con la necessaria competenza professionale specifica a ricoprire la predetta funzione aziendale;

RAVVISATA la necessità per AREU di dover procedere all'affidamento delle predette funzioni di Medico Legale all'esterno al fine di non compromettere il regolare svolgimento delle connesse attività;

DATO ATTO che, al fine di continuare a garantire la funzione di Medico legale, AREU ha chiesto all'Azienda USL di Bologna con sede legale a Bologna, con nota Prot. AREU 10869 del 21.06.2022 di poter attivare una convenzione al fine di poter beneficiare dell'attività di un Professionista con funzione di Consulente Medico Legale;

PRESO ATTO che l'Azienda USL di Bologna si è resa disponibile, con nota Prot. AREU 16650 in data 13.09.2022, al perfezionamento della predetta convenzione e, pertanto, al rilascio della connessa autorizzazione a favore del proprio dipendente;

RAVVISATA la necessità per AREU di procedere al perfezionamento dell'idonea convenzione con l'Azienda USL di Bologna, così da poter continuare a garantire le funzioni di Medico Legale di AREU al fine di non compromettere il regolare svolgimento delle connesse attività;

RICHIAMATI:

- l'art. 8 del DPCM del 27 marzo 2000 prevede la possibilità per le aziende sanitarie di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;
- l'art. 117 del CCNL dell'Area Sanità, triennio 2016-2018, disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 115, comma 1, lett. c), del medesimo CCNL qualora sia esercitata al di fuori dell'impegno di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;

VISTO l'art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" prevede che "anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

TENUTO CONTO che la convenzione è valida dalla data di sottoscrizione fino al 30.06.2024, con esclusione di tacito rinnovo

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il testo della convenzione, allegato al presente provvedimento, autorizzandone la sottoscrizione tra l'AREU e l'Azienda USL di Bologna, per usufruire della collaborazione di un Dirigente Medico dell'Azienda USL di Bologna con funzione di consulente Medico Legale per AREU;
2. di prendere atto che la predetta convenzione decorre dalla data di sottoscrizione con scadenza al 30.06.2024, con esclusione del tacito rinnovo;
3. di stabilire che la collaborazione prevede, di norma, 1 (un) accesso giornaliero alla settimana, per un totale di 52 (cinquantadue) accessi all'anno, con possibilità di "accorpate" più accessi nel caso in cui non venissero effettuati con la prevista cadenza settimanale e che a seconda delle singole esigenze di AREU, l'attività di collaborazione può essere prestata sia in presenza sia da remoto, prevedendo, in quest'ultimo caso, che l'attività possa essere resa a ore;
4. di stabilire AREU corrisponderà all'Azienda USL di Bologna € 80,00/ora lorde e onnicomprensive in base all'effettiva attività prestata e presenza in Azienda del predetto medico, nel limite massimo di € 33.280,00/anno lordi e onnicomprensivi di tutti gli oneri riflessi a carico dell'Azienda USL, nei limiti delle norme e dei regolamenti vigenti, vengano contabilizzati nel Bilancio relativo all'esercizio di competenza sul conto n. 30.20.23.22 "Consulenze sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche fuori regione";
5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali;
6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Per il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi come da delega acquisita agli atti dell'Agenzia Aida Andreassi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

RAPPORTO DI COLLABORAZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI UNA CONSULENZA DI

UN PROFESSIONISTA MEDICO – LEGALE

TRA

L'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (di seguito per brevità AREU),
con sede in Milano, Via Alfredo Campanini, 6 - C.F./P.IVA 11513540960,
rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale, Dott.
Alberto Zoli, domiciliato per la carica presso detta sede

E

L'AZIENDA USL DI BOLOGNA con sede in Bologna, Via Castiglione, 29,
C.F./Partita IVA n. 02406911202 rappresentata per la firma del presente atto
dal Direttore Generale e Legale Rappresentante, Dott. Paolo Bordon.

Congiuntamente definite Parti.

PREMESSO

- che AREU ha chiesto la collaborazione di questa Azienda USL di Bologna,
per coadiuvare la Direzione Strategica AREU, con la collaborazione di un
Professionista con funzione di consulente Medico Legale dell'Agenzia;
- che l'Azienda USL di Bologna, possiede le competenze e le
professionalità necessarie a poter soddisfare tale esigenza e, in ossequio
a quanto previsto dall'art. 15 quinquies del D.Lgs n. 502/1992, è
disponibile a garantire, contro corrispettivo le prestazioni richieste;
- che l'art. 8 del DPCM del 27 marzo 2000 prevede la possibilità per le
aziende sanitarie di erogare attività professionali richieste a pagamento
da terzi, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;
- che l'art. 117 del CCNL dell'Area Sanità, triennio 2016-2018, che

disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti, stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrando tra le ipotesi di cui all'art. 115, comma 1, lett. c), del medesimo CCNL qualora sia esercitata al di fuori dell'impegno di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina il rapporto di collaborazione in favore di AREU da parte della Azienda USL di Bologna la quale metterà a disposizione i Professionisti afferenti all'U.O. Medicina Legale e risk management, individuati in un numero non superiore a due dal Direttore della predetta struttura per l'attività in convenzione, con la funzione consulente di Medico Legale di AREU (di seguito, per brevità, consulente).

Le prestazioni di cui al presente accordo saranno erogate dai consulenti, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e in via non esclusiva.

Il presente accordo non instaura tra le Parti né vincolo di subordinazione né di rapporto di lavoro dipendente.

Art. 2 Attività connesse all'incarico

Il consulente Medico Legale di AREU sarà incaricato di effettuare le seguenti attività, in collaborazione/supporto delle Strutture e delle articolazioni organizzative dell'Agenzia:

1. partecipazione al CVS dell'Agenzia; collaborazione all'istruttoria e alla gestione delle richieste di risarcimento pervenute all'Agenzia;
2. valutazione e analisi delle possibili situazioni di contenzioso medico legale relative alle specifiche attività dell'Agenzia;

3. gestione medico legale del contenzioso, giudiziario ed extragiudiziario, per la presunta responsabilità professionale sanitaria;

4. supporto e consulenza alle diverse Strutture e articolazioni organizzative dell'Agenzia per problematiche relative a denunce all'Autorità Giudiziaria di fatti di specifico interesse, capacità dei pazienti soccorsi in ambito extraospedaliero ad esprimere consenso al trattamento sanitario, ASO e TSO, altre tematiche rilevanti dal punto di vista Medico Legale;

5. assistenza medico legale, anche telefonica, in caso di intervento di soccorso con feriti o decessi da lesioni traumatiche o da fatti delittuosi ovvero in caso di decessi che avvengono durante il soccorso e prima dell'arrivo in ospedale;

6. gestione dei rapporti con le strutture di Medicina legale degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, impegnati nell'ambito dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera e con i medici legali fiduciari delle Compagnie di assicurazione di AREU per confronto e risoluzione di eventuali problematiche di interesse comune;

7. Attività di docenza nell'ambito di eventi formativi organizzati dall'Agenzia, con riferimento alle funzioni svolte presso la stessa.

Il consulente svolgerà la sua funzione d'intesa e secondo le indicazioni della Direzione Strategica di AREU.

Art. 3 Modalità di espletamento del rapporto convenzionale

Gli obblighi convenzionali derivanti dalla presente collaborazione intercorrono esclusivamente tra AUSL di Bologna e AREU, come di seguito indicato:

• l'attività del consulente è prestata in nome e per conto della AUSL di Bologna;

• le attività previste nella presente convenzione dovranno essere svolte dal consulente interamente al di fuori dell'impegno di servizio e con modalità compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro presso l'Azienda di appartenenza, senza compromettere in alcun modo il buon andamento dell'attività del servizio presso la predetta Azienda;

• il consulente si dichiara disponibile a prestare l'attività di collaborazione che forma oggetto del presente atto, in virtù degli obblighi convenzionali assunti dall'Azienda di appartenenza, esplicando la suddetta attività per finalità di interesse del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 4 Modalità di espletamento delle attività

L'attività di collaborazione prevede, di norma, un accesso del consulente per **1 giorno la settimana**, 52 all'anno, con possibilità di "**accorpare**" più accessi nel caso in cui non venissero effettuati con la prevista cadenza settimanale.

A seconda delle singole esigenze di AREU l'attività di collaborazione può essere prestata sia in presenza sia da remoto prevedendo, in quest'ultimo caso, che l'attività possa essere resa a ore.

Il giorno - o i giorni in caso di eventuali accessi multipli - in cui dovrà essere prestata l'attività, verrà concordato tra la Direzione Sanitaria di AREU e il consulente.

AREU provvederà ad attestare gli accessi effettuati dal consulente stesso.

Art. 5 Sede e strumentazione

La collaborazione oggetto del presente accordo è svolta con presenza presso l'AREU e/o altre sedi.

Per lo svolgimento dell'attività, il consulente può utilizzare le risorse strumentali dell'AREU, ivi compresi gli strumenti tecnologici.

Art. 6 Compensi e pagamenti

A ristoro dell'attività oggetto della presente collaborazione, svolta interamente fuori dell'orario di lavoro, AREU si impegna a riconoscere all'AUSL di Bologna, un importo onnicomprensivo anche di tutti gli oneri riflessi a carico di AUSL di Bologna, pari a Euro 80,00/ora lordi, con il limite massimo annuo pari a Euro 33.280 lordi e onnicomprensivi.

Al fine del riconoscimento dell'attività svolta il consulente dovrà predisporre mensilmente una sintetica relazione inerente le attività svolte, con indicazione delle ore effettuate; il Direttore Sanitario di AREU apporrà il visto di autorizzazione al pagamento.

Tale documentazione è consegnata dall'interessato alla struttura U.O. Libera Professione (SC) della propria Azienda, all'indirizzo e-mail alp@ausl.bologna.it, che provvederà ad emettere fattura destinata all'AREU.

L'AREU verserà quanto indicato al capoverso precedente entro 60 giorni dalla data di ricezione del documento fiscale (fattura/nota) emessa dall'AUSL di Bologna.

Dati per fatturazione:

Ragione Sociale Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, C.F./P.IVA 11513540960,

Codice Univoco: YEEDM3

Con la stipula del presente atto, le Parti si impegnano ad adempiere reciprocamente al dettame della legge n. 136/2010 e s.m.i. inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La presente convenzione non prevede nessun ulteriore pagamento al consulente né a titolo "gettone di presenza" né a qualunque altro titolo da parte di AREU.

Art. 7 Coperture Assicurative

L'AREU provvederà a proprio carico alla copertura assicurativa per il rischio RCT e infortuni.

Nel caso di dolo o colpa grave, come da normativa vigente, la relativa responsabilità e l'eventuale copertura assicurativa rimane sempre a carico del Professionista.

Il patrocinio legale, così come riconosciuto ai dipendenti dalla contrattazione collettiva vigente, è garantito al Professionista con le medesime modalità dall'AREU per l'attività compiuta in favore della stessa.

L'AREU risponde altresì dell'uso delle strutture e delle attrezzature oggetto della presente convenzione.

Il consulente individuato che, in attuazione della presente convenzione, utilizzi il proprio mezzo di trasporto "a fini di economicità" è consapevole che Azienda USL di Bologna e AREU sono sollevate da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, connessa o conseguente all'uso del suddetto mezzo.

Art. 8 Decorrenza, Durata e Validità

Il presente accordo decorre dalla data di ultima sottoscrizione e avrà validità fino al 30.06.24, con esclusione del tacito rinnovo.

Il rinnovo o la proroga dovranno essere richieste preventivamente in forma scritta, mediante posta elettronica certificata.

Entrambe le parti potranno recedere con un preavviso scritto di almeno 90 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per AREU: protocollo@pec.areu.lombardia.it

- per l'Azienda USL di Bologna: protocollo@pec.ausl.bologna.it

Le parti convengono che la presente convenzione abbia efficacia immediata dalla data della sua ultima sottoscrizione fino al termine della sua durata, quale condizione risolutiva l'impossibilità dichiarata dei consulenti di proseguire nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione da comunicarsi alle parti con un preavviso di almeno 30 giorni, salvo giusta causa, con conseguente esonero per i consulenti dal compimento dell'attività prevista in convenzione allo scadere del termine di preavviso indicato.

Art. 9 Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale, giusta la previsione di cui all'art. 15 comma 2 bis, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed è soggetta:

- all'imposta di bollo, ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" così come stabilito dalla Risoluzione 86/E del 13.03.2002 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso con oneri a carico dell'AREU che provvederà ad assolverlo virtualmente - con autorizzazione n. AGEDP2MI rilasciata in data 11/01/2021 dall'Agenzia delle Entrate.

- a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 26.04.1686 n.131 e ss.mm.ii. a cura e spese della parte richiedente.

Art. 10 Piano di prevenzione della corruzione - Codice di comportamento

L'Azienda USL di Bologna e il consulente sono tenuti, in virtù della presente

convenzione, al rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sul sito internet di AREU), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

La sottoscrizione della presente convenzione vale quale espressione del reciproco consenso al trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto ed ai sensi della disciplina vigente in materia, di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 ("GDPR").

In particolare, vista la natura dell'attività svolta dal consulente, lo stesso è tenuto in particolare a:

- mantenere la massima riservatezza sulle notizie e le informazioni a cui venga a conoscenza;

- astenersi dall'effettuare operazioni di trattamento dei dati, salvo che non sia individuato quale incaricato del trattamento, ai sensi dei vigenti specifici Regolamenti Aziendali.

Art. 12 Controversie e Foro

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Letto, approvato e sottoscritto, *data dell'ultima sottoscrizione.*

Per l'AREU, il Direttore Generale p.t.

Dott. Alberto Zoli

Per l'Azienda USL di Bologna, il Direttore Generale

Dott. Paolo Bordon

Per assunzione di impegno all'espletamento delle prestazioni stabilite con la presente convenzione

il Direttore dell'U.O. Medicina Legale e Risk Management (SC)

Dott. Roberto Di Silvestre

Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo al Foro competente.

Per l'AREU, il Direttore Generale p.t.

Dott. Alberto Zoli

Per l'Azienda USL di Bologna, il Direttore Generale

Dott. Paolo Bordon